



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria d'urgenza

N. 66

del 27.11.2010

Servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Affidamento congiunto con i Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, ai sensi della legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 23 bis, comma 2° lett. "b".

L'anno duemila **dieci** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** con inizio alle ore 9,55 e prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 23.11.2010, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio		- SINDACO -	Presente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Presente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Assente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Assente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MARZANO Angelo	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	DE CANDIA Giuseppe	Presente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	PATIMO Saverio	Presente
CIMILLO Benito	Presente	DI MOLFETTA Michele	Assente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
ANDRIANI Antonio	Assente	MANGIARANO Francesco	Assente
LA FORGIA Domenico	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
SGHERZA Giuseppe	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Assente
GIANCOLA Pasquale	Presente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCAVENTO Mauro	Presente	DE ROBERTIS Mauro	Assente
DE GENNARO Giovannangelo	Presente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 23 Assenti n. 08

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore alle Partecipate, dott. M. Magarelli e il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, dott. G. De Bari.

Dell'intero dibattito, registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione illustrativa sull'argomento in oggetto l'Assessore alle Partecipate, dott. M. Magarelli.

Aperta la discussione dal Presidente del C.C., interviene, preliminarmente, -per chiarimenti- il Consigliere Abbattista ed, in risposta, lo stesso Assessore relatore e il Sindaco. Quindi intervengono -per dichiarazione di voto-, i Consiglieri Marzano, Abbattista e Porta.

(Esce dall'aula il Cons.re Piergiovanni. **Consiglieri presenti n. 22**).

Esauriti gli interventi, il Presidente del C.C. pone in votazione il provvedimento finale, nel suo complesso e stante l'esito favorevole della votazione stessa dà atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 1.3.1996, integrata e chiarita con nuovo atto consiliare n. 72 del 20.5.1996, reso esecutivo dalla S.P.C. in data 13.6.1996 prot. 9335, venne costituita l'Azienda Speciale Servizi Municipalizzati – ASM – ente strumentale dotato di personalità giuridica del Comune di Molfetta istituito per la gestione unitaria e integrata dei servizi di interesse ambientale e di trasporto urbano;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 109 del 29.3.2001, venne costituita la società per azioni “Mobilità e Trasporti Molfetta – MTM spa”, per scissione e trasferimento del ramo d'azienda dell'ASM “Settore Trasporti Urbani”, per cui l'ASM – in virtù di “affidamenti diretti” (cosiddetti “in house”) – proseguì nella gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, con esclusione del trasporto urbano;
- la successiva evoluzione normativa nazionale in materia di servizi ambientali ha imposto:
 - forme di aggregazione tra i Comuni, finalizzate al conseguimento di economie di scala (cfr. il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii., articoli 200 e seguenti; Decreto Legge 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”);
 - l'affidamento dei servizi attraverso procedure competitive, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi stessi (cfr. l'articolo 23 bis della legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dalla legge 20 novembre 2009 n. 166), consentendo gli “affidamenti diretti” solo “... per situazioni eccezionali ...”;
- in applicazione della normativa nazionale e regionale, tempo per tempo vigente, il Comune di Molfetta, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.5.2007, approvò l'adesione al costituendo consorzio, per la gestione dei rifiuti solidi urbani, tra i comuni dell'ATO BA/1, soggetto poi effettivamente costituitosi, mediante atto rogato dal Segretario Generale dell'ATO Bacino BA/1 in data 28 dicembre 2007, tra i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Trani, tutti ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) BA/1, come individuato dalla programmazione regionale;
- Il citato Consorzio, che avrebbe dovuto avviare le procedure per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, appare ben lungi dal poter raggiungere tale obiettivo, anche

per la mancanza, all'attualità, del "Piano d'Ambito" che costituisce il presupposto tecnico – economico indispensabile per procedere a qualsiasi procedura concorrenziale;

- Il ritardo accumulato, dimostrato tra l'altro dal tardivo avvio (avvenuto solo in data 16/09/2010) della procedura di deposito, pubblicità e disponibilità alla consultazione del Piano (al momento adottato, non approvato, con decreto del Commissario ad acta n. 1 del 30/10/2009), è motivo di profonda preoccupazione per tutti gli Enti locali ricadenti nell'ATO BA/1, i quali possono trovarsi, nel volgere di poche settimane, sprovvisti degli strumenti tecnici, amministrativi e contrattuali necessari all'erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- La situazione di eccezionale incertezza anzi descritta è ulteriormente aggravata dalle disposizioni contenute:
 - nella legge 26 marzo 2010, n. 42 (recante "Interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni") il cui articolo 1 quinquies (che modifica la legge 23 dicembre 2009, n. 191) testualmente recita: *"Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni (la soppressione delle Autorità d'Ambito decorre dal 7 gennaio 2011; n.d.r.). ... Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli n. 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;
 - nella legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36, recante "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", che al comma n. 5 dell'articolo n. 7 testualmente recita: *"La Regione Puglia, ... provvede, entro il 31 dicembre 2011, al raggruppamento in ATO di comuni appartenenti a una medesima provincia"*.

Rilevato che:

- la configurazione dell'attuale ATO BA/1 è destinata a cambiare radicalmente, a seguito del "raggruppamento ... dei comuni appartenenti ad una medesima provincia", previsto dalla vigente legge regionale n. 36/2009 dal momento che quattro Comuni appartenenti all'attuale ATO BA/1 ricadono in provincia di Bari e cioè: Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, mentre tutti quanti gli altri costituiscono la neo costituita Provincia Barletta-Andria-Trani;
- l'Autorità di Bacino, già in gravissimo ritardo nello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, è quindi destinata (comunque) a scomparire dal 7 gennaio 2011, con attribuzione delle relative funzioni a soggetto da individuarsi con legge regionale;

Dato atto che la situazione di eccezionale instabilità anzi descritta assume connotazioni ancora più preoccupanti nei quattro comuni, appartenenti all'attuale ATO BA/1 e ricadenti in provincia di Bari: Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in quanto:

- I Comuni di Corato e di Molfetta erogano i servizi di gestione dei rifiuti urbani per mezzo delle proprie aziende speciali (rispettivamente denominate ASIPU ed ASM), le quali operano in virtù di affidamenti "in house" che, per effetto del regime transitorio di cui al comma 8 dell'articolo 23 bis della legge n. 133/2008 (come modificato dalla legge n. 166/2009), dovranno cessare improrogabilmente il 31/12/2011;

- I Comuni di Terlizzi e di Ruvo di Puglia erogano i servizi di gestione dei rifiuti urbani mediante affidamento ad appaltatore privato, con contratti rispettivamente in proroga fino al 31/12/2010 e scadente il 18/12/2011.

Preso atto, pertanto, che in assenza di una incisiva e rapida iniziativa, i quattro Comuni citati corrono seriamente il rischio di incontrare gravi difficoltà nel garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana e che proprio tale circostanza li ha indotti ad avviare una serie di incontri preliminari, tra di loro, allo scopo di giungere ad una soluzione congiunta e condivisa con la finalità di assicurare una ottimale gestione dei servizi di che trattasi;

Considerato che:

- Anche per far fronte alle straordinarie ed eccezionali circostanze anzi esposte, tra i citati quattro comuni dell'attuale ATO BA/1 ricadenti in provincia di Bari (Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi) si è sviluppata un'intesa, finalizzata ad attuare nel più breve tempo possibile forme di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel pieno rispetto della lettera e della ratio delle norme nazionali e regionali vigenti (cfr. comunicazione n. 30806 inoltrata al Consorzio dei Comuni ed alla Regione Puglia in data 25 maggio 2010);
- detta intesa prevede l'affidamento congiunto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana secondo le modalità di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 23 bis della legge 6/8/2008 n. 133, come modificato dalla legge 20/11/2009 n. 166, il quale testualmente recita: *"Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) ... omissis ... ; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ... le quali abbiano ad oggetto ... la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento"*;
- gli Amministratori dei quattro comuni anzi citati, hanno infine individuato il percorso amministrativo propedeutico all'affidamento in questione nei passi di seguito schematizzati:

Adempimento	Criteri ispiratori	Scadenza presunta
Adozione, da parte dei Comuni di Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, di un comune atto di indirizzo (deliberazione del Consiglio Comunale) che formalizzi la volontà di procedere congiuntamente all'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana a soggetto misto, da costituirsi secondo il percorso di seguito dettagliato	Criterio: individuazione della comune strategia di affidamento dei servizi pubblici in parola, secondo modalità "ordinarie" e precisamente in applicazione della legge n. 133/2008, art. 23 bis, comma 2, lettera "b"	Entro il 30/11/2010
Trasformazione dell'ASIPU di Corato e dell'ASM di Molfetta in società di capitali (previo conferimento dei beni necessari / utili allo svolgimento dell'attività e relativa stima ai sensi dell'art. 2343 del C. C.); costituzione di un "Nuovo Soggetto" che, già dalla costituzione, svolgerà nei comuni di Corato e Molfetta i servizi già espletati dalle due Aziende Speciali;	Criterio: minimizzazione dei costi e dei tempi per la costituzione del "nuovo soggetto", in vista di un passaggio graduale da una situazione "interamente pubblica" ad una coesistenza pubblico - privato;	Entro il 15/12/2010
Acquisizione, da parte dei Comuni di Ruvo e Terlizzi, di quote del "Nuovo Soggetto" .	Criterio: passaggio non traumatico dall'attuale forma di affidamento (ad appaltatore privato, ex art. 23 bis, comma 2, lettera "a") a quella "associata" (affidamento a soggetto "misto", ex art. 23 bis comma 2, lettera "b");	Entro il 31/12/2010
Svolgimento del servizio, da parte del "Nuovo Soggetto", nei Comuni di Corato, Molfetta e Terlizzi	Garanzia della continuità del servizio, nel Comune di Terlizzi, nella massima trasparenza dei costi, in una prospettiva di miglioramento	Dal 01/01/2011
Avvio della procedura concorsuale per la selezione di un socio privato da includere nella compagine sociale del "Nuovo Soggetto" con gara a doppio oggetto per tutti gli affidamenti previsti dal presente progetto	Criterio: puntuale applicazione della procedura di affidamento "ordinaria": art. 23 bis, comma 2, lettera "b";	Entro il 31/01/2011
Assunzione del servizio, da parte del "Nuovo Soggetto" anche nel Comune di Ruvo di Puglia	Completamento dell'assunzione dei servizi nell'Area Ottimale di Raccolta	Dal 19/12/2011
Completamento della procedura concorsuale per la scelta del partner privato, da includere nella compagine sociale del "Nuovo soggetto" con partecipazione non inferiore al 40%, ed affidamento di compiti operativi	Criterio: affidamento di compiti che consentano di mantenere le scelte strategiche in capo alle Pubbliche Amministrazioni	Entro il 31/01/2012

Ritenuto che il percorso anzi schematizzato, articolato in funzione della società mista da costituire con socio scelto tramite procedura concorrenziale (assetto finale cui pervenire nel più breve tempo possibile), per un verso garantisce la necessaria continuità nell'erogazione di un servizio essenziale, per l'altro valorizza appieno le Aziende Pubbliche preesistenti e, in generale, le strutture comunali da utilizzare nei servizi da erogare, assicurando il massimo vantaggio a tutti gli Enti Locali interessati;

Osservato che l'affidamento congiunto in parola riguarderebbe circa 150.000 utenti, che risulta quindi superiore alla soglia di 100.000 utenti indicata dall'articolo 14, comma 30, del D. L. 31.05.2010 n. 59, convertito con legge 30.07.2010 n. 122;

Atteso che, l'attuazione del percorso anzidetto parte dall'adozione di un atto di indirizzo da parte dei Consigli Comunali dei Comuni di Corato, Molfetta, Ruvo di P. e Terlizzi e prosegue, con la trasformazione delle Aziende Speciali di proprietà dei Comuni di Corato e Molfetta in società di capitali;

Premesso altresì che:

- l'art.115 D. Lgs. 267/2000, nella versione vigente, prevede che i Comuni possano, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, il cui capitale iniziale e' determinato in misura non inferiore al fondo di dotazione dell' azienda speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, conservandole tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione poiché subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie;
- la trasformazione dell'azienda speciale in società di capitali, oltre ad inquadrarsi nello scenario normativo anzi tratteggiato, è finalizzata al miglioramento della quantità dei servizi, assicurando nel contempo una gestione efficace, efficiente ed economica, anche perché consente:
 - uno strumento di gestione più elastico e flessibile della "azienda speciale", in quanto più idoneo a cogliere sinergie ed opportunità offerte dal mercato, ad aggregare altri soggetti, pubblici o privati che potrebbero apportare mezzi finanziari e / o know how al fine di realizzare gli investimenti necessari al perseguimento dell'oggetto sociale;
 - massima trasparenza ed autonomia organizzativa e decisionale, che assicurano una maggiore snellezza operativa nella gestione dei servizi;
 - l'adozione di strategie diversificate, in termini di business e territorio, per competere sul mercato e concorrere per il mercato;
 - la creazione delle condizioni necessarie per passare da una concezione tradizionale, monoblocco, dell'azienda ad un'articolazione societaria in grado di associare altri Enti pubblici e/o operatori privati, al fine di corroborare e sviluppare non solo capacità finanziarie, ma anche competenze tecniche e professionalità;
- il Comune di Molfetta, per le motivazioni espresse ed al fine di realizzare l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana in forma congiunta, con i Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, ai sensi dell'articolo 23 bis della legge n. 133/2008, comma 2 lettera b), intende avvalersi della facoltà concessa dalla summenzionata norma (articolo 115 del d. lgs. n. 267/2000), previo conferimento all'Azienda dei beni necessari e/o utili allo svolgimento del servizio;

Rammentato che ai sensi dell'art.115 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società costituite per trasformazione sono esenti da imposizioni fiscali dirette ed indirette, statali e regionali e che fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva secondo la procedura suddetta, le azioni / quote della società non sono alienabili;

Verificata, attraverso vari incontri tra Amministratori e Tecnici, la convergenza dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, sul percorso anzi delineato, finalizzato all'affidamento congiunto

della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana ai sensi della norma di legge anzi richiamata;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in particolare gli artt. 113, 115;

Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss. mm. e ii.;

Vista la L. 06.08.2008 n. 133, ed in particolare l'art. 23 bis come modificato dalla L. 20.11.2009, n. 166;

Vista la L. 26.03.2010 n. 42;

Vista la L. R. 31.12.2009 n. 36;

Viste le norme del Codice civile che disciplinano le società di capitali;

Preso atto del parere espresso dalle Commissioni Consiliari Permanenti n. 2 (Igiene Pubblica) e n. 4 (Bilancio e Partecipate) in seduta congiunta del 25.11.2010;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, trattandosi del Dirigente Settore Economico-Finanziario;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 05 (Salvemini, Abbattista, Porta, Patimo e De Candia) espressi in forma palese da n. 17 Consiglieri votanti su n. 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) **Le premesse** fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Si approva**, quale indirizzo carattere generale e di portata strategica, il percorso amministrativo – giuridico anzi dettagliatamente motivato ed esposto, finalizzato all'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani nonché di igiene urbana, cui procedere – congiuntamente ai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, secondo la procedura di cui alla legge 6 agosto 2008, art. 23 bis, comma 2, lettera “b”.
- 3) **Dare mandato** ai competenti organi e dirigenti di dar corso, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, a tutti i passi dettagliati nelle premesse ed in particolare a predisporre documentazione ed atti inerenti la trasformazione dell’Azienda Speciale Comunale in Società di Capitali nonché lo statuto della Società mista da costituire con i Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi rispettando i seguenti indirizzi:
 - la quota massima del 60 % sarà riservata ai Comuni di Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi rispettivamente nelle proporzioni derivanti dalle relazioni giurate di stima, di cui al successivo punto n. 4, che verranno redatte nel corso del procedimento;
 - la quota minima del 40 % è riservata ad impresa privata, da individuare mediante procedura concorsuale, con affidamento di specifici compiti operativi.
- 4) **Prendere atto** che a mente della vigente normativa entro tre mesi dalla costituzione della società le amministrazioni devono richiedere ad un esperto una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art.2343, co.1, c.c. contenente una descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale delle azioni / quote emesse a fronte del conferimento e che inoltre nei sei mesi successivi al ricevimento della relazione di stima giurata gli amministratori e sindaci revisori provvedono a:
 - controllare le valutazioni contenute nella suddetta relazione;
 - procedere alla revisione della stima qualora sussistano fondati motivi, esercitando la potestà di cui all'art.2343, co. 3, c.c.;
 - determinare definitivamente i valori patrimoniali conferiti.

- 5) **Dare atto** altresì che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana verrà assunto, secondo il Capitolato / contratto di servizio che dovrà essere predisposta dai competenti organi tecnici nonché discussa ed approvata nelle sedi istituzionali preposte.
- 6) **Dare atto** che alla nomina degli amministratori della società mista e del collegio sindacale, per parte pubblica, si procederà secondo quanto previsto dallo Statuto della medesima.
- 7) **Dare atto** che tutto il personale in servizio presso l'Appaltatore affidatario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana transiterà alle dipendenze della nuova Società Mista in applicazione ed ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, conservando il trattamento normativo ed economico acquisito.
- 8) **Impegnare** i soggetti competenti del Comune a predisporre quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la partecipazione all'assemblea della nuova Società.
- 9) **Responsabile** del procedimento è il Dott. Giuseppe De Bari il quale ricopre la qualifica di Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

Su proposta del Cons.re Marzano Angelo., posta in votazione dal Presidente ed approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 05 (Salvemini, Abbattista, Porta, Patimo e De Candia) espressi in forma palese da 17 Consiglieri votanti su n. 22 Consiglieri presenti, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

In pubblicazione dal 30.11.2010